

IL NITRATO AMMONICO ANCORA SOTTO OSSERVAZIONE

I nitrati utilizzati come fertilizzanti possono costituire il materiale per creare esplosivi. Per questo sono soggetti ad attenzione e a limitazioni, soprattutto il nitrato ammonico



Il Regolamento 98/2013 a tutt'oggi in vigore distingue i cosiddetti precursori di esplosivi in due gruppi:

- un primo gruppo definito come “*precursori di esplosivi soggetti a restrizioni*” vincolato a limitazioni come il divieto della messa a disposizione dei privati
- un secondo gruppo soggetto ad alcuni adempimenti ma non alle limitazioni del primo

Al secondo gruppo appartengono alcuni prodotti utilizzati in agricoltura:

Nitrato di potassio (CAS RN 7757-79-1)

Nitrato di calcio (CAS RN 10124-37-5)

Calcio nitrato di ammonio (CAS RN 15245-12-2)

Nitrato di ammonio (CAS RN 6484-52-2) [in concentrazione pari o superiore al 16 % in peso d'azoto in relazione al nitrato di ammonio], quindi tutti i concimi con un contenuto di nitrato ammonico superiore al 45%.

Le rivendite che immettono sul mercato tali prodotti sono tenute ad adottare particolari precauzioni allo scopo di prevenire la possibilità che vengano utilizzati per atti terroristici.

L'eventualità è molto meno remota di quanto si possa immaginare, basti ricordare l'episodio accorso il 13 ottobre 2009 davanti alla caserma Santa Barbara a Milano quando un libico fece esplodere un ordigno rudimentale ottenuto con un fertilizzante acquistato presso una rivendita agraria della città

Quali sono pertanto le precauzioni da adottare:

- Le transazioni sospette le sostanze elencate o riguardanti miscele che le contengono, sono segnalate alla apposita autorità rappresentata dagli uffici delle Questure.
- Ciascuno Stato membro crea uno o più punti di contatto nazionali con un numero di telefono e un indirizzo e-mail per la segnalazione delle transazioni sospette. In Italia il contatto nazionale è rappresentato dal Ministero dell'Interno attraverso le Questure.
- Nel caso in cui gli operatori economici (ad esempio i rivenditori) abbiano ragionevoli motivi di ritenere sospetta una transazione proposta di una sostanza o di una miscela, possono riservarsi il diritto di rifiutare la transazione stessa o il tentativo di transazione la segnalano senza indebito ritardo, includendo se possibile l'identità del cliente, al punto di contatto nazionale dello Stato membro in cui la transazione è stata conclusa o tentata. Il Regolamento fornisce delle indicazioni per individuare le transazioni sospette. Quando l'acquirente:
 - a) non è in grado di precisare l'uso previsto della sostanza o miscela;
 - b) sembra essere estraneo all'uso previsto per la sostanza o miscela o non è in grado di spiegarlo in modo plausibile;
 - c) intende acquistare le sostanze in quantità, combinazioni o concentrazioni insolite di sostanze per uso privato;
 - d) è restio a esibire un documento attestante l'identità o il luogo di residenza;
 - e) insiste per utilizzare metodi di pagamento inconsueti, incluse grosse somme in contanti
- gli operatori economici segnalano le sparizioni e i furti significativi delle sostanze *precursori di esplosivi*

Una proposta di modifica del regolamento n. 98/2013

Vi è ora in elaborazione un regolamento che dovrebbe sostituire il Regolamento 98/2013, nel quale vengono ribadite le misure del Regolamento 98/2013 stesso sopra riportate, ma precisa che le segnalazioni di transazioni sospette e/o di furti e/o sparizioni da parte di operatori economici e privati deve avvenire entro 24 ore dal loro verificarsi.

Inoltre, il nitrato di ammonio con una concentrazione in azoto superiore od uguale al 16% è inserito nel primo gruppo dei "*precursori di esplosivi soggetti a restrizione*".

Tale ultima modifica avrebbe conseguenze importanti per la vendita dei fertilizzanti contenenti il nitrato ammonico come singola sostanza o in miscela nella concentrazione di N del 16%:

- è vietata la messa a disposizione del nitrato ammonico ai privati e, a questi ultimi, è vietata l'introduzione in uno stato membro, la detenzione e l'uso;
- nei passaggi tra operatori economici deve essere trasmessa l'informazione sulle restrizioni che riguardano la vendita del nitrato ammonico ai privati e sull'obbligo di segnalare le vendite sospette e i furti di tutti i prodotti precursori di esplosivi sopra riportati;
- gli operatori economici che mettono a disposizione i precursori di esplosivi sopra riportati devono dimostrare di avere istruito il proprio personale e che questo è consapevole di quali prodotti che immettono sul mercato contengono precursori di esplosivi cosiddetti "disciplinati".

Inoltre l'operatore economico (rivenditore) che mette a disposizione di un altro operatore economico (rivenditore o agricoltore) un precursore di esplosivi deve richiedere le seguenti informazioni:

- Documento di identità
- L'attività commerciale, imprenditoriale o professionale del cliente unitamente alla sua ragione sociale, indirizzo e partita Iva
- L'uso previsto del prodotto.
- Tali dati devono essere conservati 18 mesi ed essere messi a disposizione dell'autorità su richiesta.

Questi dati non vanno richiesti se già lo sono stati nei 12 mesi precedenti.

È necessario osservare che il regolamento non fornisce indicazioni sulle modalità di trasmissione dell'informazione circa le limitazioni e gli adempimenti nelle transazioni dei precursori di esplosivi disciplinati. E questa è una mancanza importante che credo dovrà essere risolta se non a livello comunitario, a livello nazionale. Nel caso del Regolamento 98/13 le informazioni andavano riportate in etichetta che ci sembrerebbe la soluzione migliore.